

primari nella filiera.

La misura concorre anche al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: in quanto l'adesione a sistemi di qualità quali il biologico comporta l'applicazione di metodi e pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Innovazione: in quanto la promozione dei sistemi di qualità e quindi un aumento della produzione di prodotti tutelati tramite i sistemi di qualità può favorire nelle imprese agricole l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

La misura contribuisce al raggiungimento della priorità Europa 2020 crescita sostenibile: promuovere una economia più efficace sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva

Con riferimento al Position Paper della Commissione la misura contribuisce alle priorità:

- sviluppare un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese
- modelli imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della pesca e rurali.

Con riferimento all'Accordo di partenariato la misura contribuisce al raggiungimento del seguente obiettivo tematico:

- Obiettivo 3: Competitività dei sistemi produttivi (Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura).

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è finalizzata a sostenere gli agricoltori che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità istituito a norma delle disposizioni *di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (Ue) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.*

Sono ammessi i regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli

e agroalimentari; elenco prodotti consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;

Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

In riferimento alla notifica, si specifica che è stata fatta una notifica, ai sensi della Dir. 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, del Regolamento n. 47/R del 2 settembre 2004 di attuazione della l.r. n. 25/99 – Agricoltura Integrata. Il numero della notifica è 2004/01881/I – C20A.

Per quanto riguarda il collegamento con il sistema di produzione integrata nazionale si evidenzia che i disciplinari e le relative schede tecniche di difesa di cui alla L.R. n.25/99 sono conformi alle linee guida nazionali come risulta dal parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale in data 15 dicembre 2014.

La sottomisura sostiene inoltre l'adesione ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i sistemi di certificazione volontari approvati dalla Commissione europea, quali: IFS, BRC, GLOBALGAP.

La sottomisura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Ambiente: in quanto l'adesione a sistemi di qualità quali il biologico comporta l'applicazione di metodi e pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

Innovazione: in quanto la promozione dei sistemi di qualità e quindi un aumento della produzione di prodotti tutelati tramite i sistemi di qualità può favorire nelle imprese agricole l'introduzione di nuovi processi produttivi e/o di nuovi prodotti.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi generati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, così come recepito dalla legislazione nazionale, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese:

- a. costo per l'iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta, al momento di ammissione nel sistema di controllo);
- b. costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (è la quota annua di permanenza nel sistema di controllo);
- c. costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (è il costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- d. costo per le analisi richieste formalmente dall'organismo di controllo;
- e. costo per le verifiche ispettive aggiuntive (solo se a carico dei beneficiari).

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni.

Per beneficiare del sostegno previsto dalla sottomisura, gli agricoltori devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità e ai sistemi facoltativi ammissibili. Per "prima partecipazione" si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema di qualità e/o di certificazione facoltativa sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di aiuto da parte del singolo beneficiario.

Allo scopo di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità, sono ammissibili anche gli agricoltori che hanno effettuato la prima adesione a tali regimi durante i cinque anni precedenti alla domanda di aiuto. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di aiuto, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di

qualità e la data della domanda di aiuto.

Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

“I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall’analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni. In particolare i criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti principi:

- *Tipologia dei sistemi di qualità e/o dei sistemi facoltativi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;*
- *Data di introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità e/o dei sistemi facoltativi (premiare i più recenti);*
- *territorio dei Distretti riconosciuti ai sensi della L.R. 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla L.R. 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Delibera G.R. n. 171/2018).*

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell’ambito della “Progettazione integrata”, i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è fissata al 100% della spesa ammissibile.

Il massimale di contribuzione è pari a 3.000 euro annui.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall'analisi della sottomisura 3.1 emergono i seguenti rischi:

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Tale rischio, che sposta l'individuazione degli errori solo nella fase finale del procedimento (prima del pagamento) e quindi all'esecuzione effettiva degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno. Un rischio particolare deriva dalla validità e conformità del regime di qualità per il quale si chiede il sostegno e dalla effettiva prima adesione al sistema di qualità dopo la presentazione della domanda di aiuto da parte del singolo beneficiario.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

8.2.3.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

Accertamento dell'esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica dei registri ed elenchi dove previsti.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e

saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

- R8 : Sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà a:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare

- utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate

- inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

8.2.3.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite la seguente tipologia di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali

regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili *ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1305/2013* sono quelli istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

I regimi di qualità ammissibili sono quelli istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; elenco prodotti consultabile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo (Parte II, titolo II, capo I, sezione 2); elenco prodotti consultabile nel registro istituito ai sensi dell'art.104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio: <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;

Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole (art. 1 lettera b, regime di qualità riconosciuto dallo Stato membro).

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'operazione sostiene inoltre l'adesione ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti: IFS, BRC, GLOBALGAP.